

## **Capitolo XXVI**

### **DELLA CRIOCONSERVAZIONE E DELLA SPERIMENTAZIONE CON EMBRIONI**

**Art. 446.** Le nuove tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno dato luogo ad una sostanziale modifica nell' ambito della riproduzione e hanno quindi cambiato concetti legali, socioculturali, medici ed etici.

**Art. 447.** È imprescindibile che i responsabili delle procedure forniscano agli interessati l' informazione completa affinché gli stessi possano prendere una decisione consapevole, etica e scientificamente accettabile.

**Art. 448.** Il numero di oociti reclutati sarà il minimo che il tasso di fecondazione probabile richieda per ottimizzare i risultati della metodica.

**Art. 449.** Il trasferimento di embrioni nell' utero deve essere tecnicamente corretto secondo i tassi ordinari di gestazione e per salvaguardare l' integrità degli embrioni non trasferiti, evitando gravidanze molteplici inaccettabili dal punto di vista etico, medico, di spese familiari e del sistema sanitario.

**Art. 450.** Le coppie devono ricevere informazione esauriente, sottoscrivere il Consenso informato e prevedere ciò che si farà con gli embrioni successivamente al loro immagazzinaggio.

**Art. 451.** L' abbandono degli embrioni da parte della coppia o dell' équipe medica curante è un atto contrario ai principi morali e alla condotta etica.

**Art. 452.** L' équipe medica responsabile delle procedure lo è anche dell' osservanza di rigorose norme di sicurezza di conservazione e di identificazione degli embrioni congelati.

**Art. 453.** È gravissima mancanza etica la sperimentazione con embrioni umani così come il loro scarto e/o distruzione.

**Art. 454.** Sono altresì eticamente inaccettabili e legalmente proibite nel nostro Paese le procedure di clonazione. Gli unici interventi etici e rispettosi della dignità umana su

embrioni sono quelli effettuati ai fini diagnostici e terapeutici per facilitare e/o migliorare la praticabilità embrionaria.

**Art. 455.** Il medico che effettuasse fecondazione medicalmente assistita è obbligato a proteggere al massimo gli embrioni con il rispetto che quale vita umana meritano; quindi ogni attività eseguita su embrioni deve sempre avere come scopo la dignità umana e l'intangibilità del genoma della specie, che è patrimonio dell'umanità.

**Art. 456.** Qualora per scrupolose ragioni terapeutiche -connesse sia al numero di oociti fecondati sia allo stato di salute della donna- gli embrioni dovessero essere conservati, gli stessi verranno crioconservati con tutte le precauzioni possibili per garantirne l'identità genetica e l'integrità.

**Art. 457.** Gli embrioni non possono essere crioconservati per un periodo di oltre cinque anni, termine entro il quale i donatori di gameti si impegnano, attraverso il Consenso informato, a tentare nuovi trasferimenti. Trascorso il predetto termine e nel caso in cui i donatori di gameti manifestassero la loro volontà irrevocabile di non tentare un nuovo trasferimento embrionario, il medico notificherà l'autorità amministrativa e/o giudiziaria di competenza affinché essa possa decidere circa il futuro degli embrioni.

**Art. 458.** Il medico non può in nessun caso disporre degli embrioni crioconservati dallo stesso custoditi, nemmeno qualora fosse in possesso del consenso espresso in tal senso sottoscritto dai donatori dei gameti.

**Art. 459.** Il medico non può trasferire embrioni in una donna che non sia la donna donatrice degli ovuli con i quali gli embrioni da trasferire sono stati formati, ad eccezione di autorizzazione giudiziaria.

**Art. 460.** Sono gravissime mancanze etiche danneggiare, distruggere, sottacere e commercializzare embrioni umani, così come ogni manipolazione sugli embrioni a scopo di modificarne la composizione genetica, anche nei casi motivati da finalità terapeutiche.

**Art. 461.** Il medico deve astenersi da ogni sperimentazione con embrioni umani, ad eccezione dei casi in cui la stessa abbia esclusivamente finalità terapeutiche direttamente connesse all'incremento della possibilità e della vitalità dell'embrione. Il

medico è obbligato ad astenersi dal produrre embrioni umani con finalità diverse dalla procreazione.

**Art. 462.** È grave mancanza etica il trasferimento nell' utero di una donna di embrioni geneticamente manipolati o sui quali siano state eseguite pratiche sperimentali, ad eccezione di quelle sopra indicate. È altresì grave mancanza etica il trasferimento degli embrioni portatori di una palese anomalia che non consentirebbe il regolare sviluppo uterino o darebbe luogo ad una gravidanza con manifesta impossibilità di arrivare a termine.

**Art. 463.** Il medico è obbligato ad astenersi dall' eseguire ogni attività mirante la scelta del sesso (ad eccezione della scelta a scopo esclusivamente terapeutico preventivo successivo alla diagnosi di malattia genetica legata al sesso), l' ectogenesi, la clonazione per la produzione di individui geneticamente identici, la fusione gemellare e la fecondazione interspecifica.

**Art. 464.** La riduzione selettiva intrauterina delle gravidanze molteplici è legalmente considerata aborto.

**Art. 465.** La maternità sostitutiva, vale a dire, il prestito del ventre materno, in nessun caso può essere economicamente retribuita.

**Art. 466.** È eticamente inammissibile la commercializzazione di materiale genetico quale lo sperma, gli ovuli e gli oociti fecondati da spermatozoi.